
Il nuovo bonus idrico

La legge di Bilancio per il 2021, ai commi da 61 a 65 dell'unico articolo, introduce un beneficio a chiunque sostituisca elementi sanitari in immobili preesistenti. Si tratta del "bonus idrico", che consiste in un beneficio pari a € 1.000, riconosciuto nei confronti di chi sostenga spese, per ora, per il solo anno 2021, a fronte della sostituzione degli elementi sanitari quali vasi in ceramica, rubinetti, soffioni delle docce ecc. Vedremo di seguito, nel dettaglio, di cosa si tratta, come è possibile accedere al beneficio e quali adempimenti rispettare per essere in regola.

Come accedere al beneficio

Gli adempimenti da rispettare

Contributo a cura di

Matilde Fiammelli

AGEVOLAZIONI FISCALI

Il bonus idrico fra dubbi e certezze di inizio 2021

La legge di Bilancio per il 2021, ai commi da 61 a 65 dell'unico articolo, introduce un beneficio a chiunque sostituisca elementi sanitari in immobili preesistenti. Si tratta del "bonus idrico". Vediamo come è possibile accedere al beneficio e quali adempimenti rispettare per essere in regola.

Matilde Fiammelli

Dottore commercialista e revisore contabile

I commi da 61 a 65 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) introducono il cosiddetto "bonus idrico" per l'anno 2021, consistente in un beneficio pari a € 1.000, riconosciuto nei confronti di chi sostenga spese, per ora, per il solo anno 2021, a fronte della sostituzione degli elementi sanitari quali vasi in ceramica, rubinetti, soffioni delle docce ecc...

Si anticipa subito che se in apparenza la misura agevolativa appare essere inclusa nel novero degli interventi sugli immobili, come in realtà in parte è così, tuttavia le spese sostenute non danno diritto ad una detrazione, bensì ad un contributo a fondo perduto ed esentasse. Un bonus, appunto.

Vedremo di seguito, nel dettaglio, di cosa si tratta, ma ricordiamo che ciò non ha nulla a che vedere con tutte le detrazioni sugli immobili, dal 50% al 110% che sono state rinnovate per il 2021 e in alcuni casi anche fino a giugno 2022 (superbonus).

Vero è che appare anche corretto premet-

tere che si tratta di una norma appena introdotta e che necessita, come previsto dal comma 65 degli appositi decreti attuativi al fine di permettere ai contribuenti di porre in essere correttamente le operazioni finalizzate all'ottenimento del beneficio.

Pertanto, a fronte degli interrogativi che si pongono in tale lavoro, ci si prefigge, inoltre di monitorare le eventuali evoluzioni del bonus.

Ad ogni buon conto le disposizioni in questione è stato istituito il "Fondo per il risparmio di risorse idriche", con una dotazione di € 20 milioni per il 2021, finalizzato alla soddisfazione di tali benefici e fino ad esaurimento. Ciò significa che presumibilmente potrebbe scattare il c.d. "click day" poichè trattandosi di fondi limitati, le risorse termineranno forse ancor prima dell'esaurimento dell'effetto del beneficio.

Il fine ultimo dell'agevolazione è di perseguire il risparmio di risorse idriche.

Il tutto è quindi tutto orientato al risparmio ed al miglioramento della vita in termini di inquinamento e di spreco delle risorse naturalmente presenti in natura.

Soggetti beneficiari

Sono destinatari del bonus idrico le persone fisiche residenti in Italia.

Nulla più al momento argomenta la norma.

In primo luogo, apparirebbe corretto fare riferimento alle sole:

- › persone fisiche
- › residenti in Italia, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2, commi 2 e 3, TUIR (D.P.R. 917/1986): *... si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;*
- › senza distinzione, come accade ad esempio per ristrutturazioni e superbonus, al fatto che queste ultime agiscano nella loro sfera privatistica o nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione.

Senza dubbio, la non menzione delle persone giuridiche escluderebbe le società in ogni modo costituite.

In secondo luogo occorre anche osservare che il riferimento alle sole “persone fisiche residenti in Italia” comporta il fatto che non vi è l'aggancio al titolo di proprietà o possesso. Ciò lascerebbe aperto il dubbio a due orientamenti differenti che verranno sicuramente chiariti:

- › il mero riferimento alle persone fisiche potrebbe includere qualunque titolo di godimento, ammettendo di fatto chiunque, sia esso comodatario, inquilino, proprietario, usufruttuario e via discorrendo;
- › tale riferimento alle sole persone fisiche potrebbe addirittura essere ancor più ampio estendendosi a chiunque sostenga le spese per l'acquisto di beni papabili di bonus idrico (per esempio i padri che sostengono le spese per le case dei figli).

Durata, entità e tempistica del bonus idrico

Ad oggi la durata prevista del bonus è fino al 31 dicembre 2021. Ma in effetti cosa rappresenta tale termine ultimo di fruibilità?

Se prendiamo a riferimento la norma in essa si legge: (è riconosciuto il) “...bonus idrico pari a € 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021”.

Si noti l'espressione “da utilizzare”. Tale espressione potrebbe far intendere che le spese debbano essere sostenute a mezzo dell'utilizzo di detto bonus entro il 31 dicembre 2021 e non, come solitamente accade, che avvenga in via anticipata il sostenimento delle spese e poi venga richiesto il bonus successivamente corrisposto.

Vero è che il bonus idrico è comunque finalizzato al sostenimento di determinate spese come illustrate nella norma, pertanto si ritiene che il prossimo chiarimento proveniente dalle Autorità potrebbe essere quello di rendere irrilevante il momento del sostenimento delle spese rispetto alla richiesta del bonus, spese che comunque dovranno, si presume essere sostenute nel 2021.

Gli immobili

Il bonus idrico è ottenibile per il sostenimento delle spese come di seguito verranno illustrate i cui beni oggetto delle stesse verranno posizionati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

In primo luogo non si distingue circa la destinazione degli immobili (uso abitativo o altro uso) e ciò potrebbe essere la riprova di quanto già affermato al paragrafo del presente lavoro denominato “soggetti beneficiari”.

Nella pratica il bonus idrico spetterebbe alle persone fisiche, sotto qualunque veste esse agiscano (privati cittadini o titolari di reddito di impresa, arte o professione) e per spese sostenute in riferimento a qualunque immobile (abitativo o unità produttiva che sia).

In secondo luogo occorre prestare attenzione alle espressioni con cui gli immobili vengono definiti:

- › edifici esistenti;
- › parti di edifici esistenti;
- › singole unità immobiliari.

Le nuove costruzioni non permetterebbero il sostenimento di spese pagabili di bonus idrico, almeno fino ai primi chiarimenti, ciò è giustificato anche dal fatto che il tenore della norma parla di “sostituzione” e non di installazione ex novo.

(Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di...).

Ma se volessimo entrare nel profondo della tipologia degli immobili, la contrapposizione fra:

- edifici esistenti e parti di edifici esistenti, da un lato, e singole unità immobiliari dall’altro;

in altre parole, la contrapposizione fra:

- “edificio”, inteso come complesso di singole unità immobiliari (per esempio condominio) e “singole unità immobiliari”;

si potrebbe pensare che il bonus idrico spetti anche a fronte del sostenimento delle spese non solo per le singole unità immobiliari ma anche per quelle unità che per esempio fanno parte di un condominio e che confluiscono nelle spese condominiali. Si fa infatti riferimento all’edificio.

Destinatari, in questo ultimo caso del bonus saranno i singoli condomini. In aggiunta, la norma afferma che il bonus idrico è stabilito nella misura di € 1.000 per ciascun beneficiario, il che potrebbe far pensare che nel caso dei condomini si potrebbe parlare di € 1.000 per ogni condomino?

Attendiamo i chiarimenti.

Le spese sostenute

Le spese ammissibili alla contribuzione sono

quelle sostenute per:

- › la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico;
- › le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
- › la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Il decreto attuativo

Come detto più volte, al fine di porre in essere correttamente gli adempimenti e accedere al beneficio occorre attendere il decreto attuativo previsto al comma 65 che verrà emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge istitutiva del bonus, ergo entro il 1° marzo 2021. Prima di allora sarà consigliabile non effettuare acquisti o sostenere spese che possano eventualmente compromettere l’ottenimento del bonus, ciò alla luce anche di quanto esposto nel paragrafo rubricato “Durata, entità e tempistica del bonus idrico”

Se correttamente previsto, il decreto attuativo dovrebbe stabilire quanto effettivamente non stabilito dalla norma, pertanto:

- › la effettiva tipologia delle spese, che sono citate nel comma 63 ma che necessitano di maggiori specifiche;
- › le modalità di richiesta (non è dato infatti di sapere se si tratterà di compilare una modulistica o altro...);
- › le modalità di pagamento e corresponsione del bonus.

Un po’ in effetti come è accaduto per il D.M. 6 agosto 2020, cosiddetto “decreto Requisiti”

che ha definito criteri, modalità tipologie di spese e altro al fine di accedere correttamente agli interventi per il risparmio energetico, per gli interventi antisismici e per l'ultimo arrivato nel 2020: il superbonus.

Il trasferimento del bonus idrico: *inter vivos e mortis causa*

Prima di concludere questa prima analisi sul bonus idrico, si vuole fare una ulteriore riflessione, che si spera verrà composta con i prossimi chiarimenti.

Che accade al bonus di colui che eventualmente cede l'abitazione, o l'immobile in genere?

Si presume che lo stesso, trattandosi di un contributo destinato alle persone fisiche resti in capo al primo percettore senza la possibilità di poter venire ceduto.

Ma più difficile è la risposta da fornire nel caso in cui un soggetto che percepisca nel 2021 il contributo venga poi a mancare nello stesso anno.

Una valida ipotesi potrebbe essere quella di considerarlo finalizzato ad un acquisto del *de cuius*, pertanto, essendo il bonus idrico esentasse, lo stesso non dovrebbe peraltro entrare nell'asse ereditario. Stiamo a vedere...

La cumulabilità e tassabilità del bonus idrico

In chiusura del presente lavoro si evidenzia che i precettori del bonus non saranno obbligati né ad inserirlo in dichiarazione dei redditi, essendo lo stesso esentasse, sia non saranno obbligati a dichiararlo in sede di ri-

chiesta dell'ISEE, non concorrendo al calcolo dell'indice di ricchezza familiare.

Appare inoltre il caso di evidenziare che, a rigor di logica, coloro che hanno in essere ristrutturazioni ex art. 16bis del TUIR, o pongono in essere interventi previsti dagli artt. 14 e 16, del D.L. 63/2013 (rispettivamente ecobonus e sismabonus) con tutta probabilità potrebbero anche sostenere le spese di cui si è trattato in tale lavoro.

In effetti tali spese, quando sostenute, concorrono al monte della detrazione del 50% o del 65% (o superiori in caso di simabonus e superbonus).

Ebbene, la norma non fa alcun riferimento alla cumulabilità fra il bonus idrico e le potenziali detrazioni alle quali il contribuente accede in tali casi. A tal proposito, data la diversa natura dei due benefici: bonus di € 1.000 da un lato, detrazione (con possibilità ad oggi di cessione o sconto in fattura) dall'altro, potrebbe essere ragionevole assimilare il bonus idrico al contributo per la ricostruzione riconosciuto a coloro che vivono e operano in zone colpite da eventi sismici.

In tali casi, infatti, come anche previsto dall'art. 119, del D.L. 34/2020, così modificato dal "decreto Agosto", i contribuenti che accedono al superbonus ottengono, in questi casi, un beneficio fiscale (110%) dal quale occorre decurtare il contributo per la ricostruzione.

Nello stesso modo, potrebbe essere corretto, attendendo i chiarimenti del caso, determinare le detrazioni spettanti al netto di detto bonus idrico.